



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

## **Atto del Governo n.383**

Schema di decreto legislativo, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, in materia di **commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette**, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53

## **Proposte di osservazioni e condizioni**

---

### **VISTO – Proposta di Osservazione**

Si propone l'aggiunta dell'articolo della Costituzione che inserisce alla tutela degli animali e della biodiversità nella Costituzione

**A “Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione” dopo “gli articoli” aggiungere “9,”**

---

### **ARTICOLO 2 comma 1 - Proposta di Osservazione**

Considerato come le norme si applichino anche agli animali esotici, è necessario includere anche gli animali di queste specie le misure previste dall'articolo 2 comma 1.

**Si propone dunque estendere le previsioni di cui alle lettere a), b) c) già formulate per gli animali selvatici con la specificazione “animali selvatici ed esotici”**

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

**Idem all'articolo 4 comma 1: "specie selvatica ed esotica"**

---

### **ARTICOLO 3 comma 1 - Proposta di Condizione**

Posto che la riproduzione di animali selvatici ed esotici è un'attività finalizzata al commercio degli stessi è importante stabilire un divieto generale anche di questa attività.

**-Dopo 'importare' aggiungere 'catturare'**

**-Dopo 'commerciare' aggiungere 'far riprodurre'**

---

### **ARTICOLO 3 comma 1 - Proposta di Condizione**

L'articolo 14 lettera q) della Legge di delegazione europea n. 53/2021 prevede *"uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica"*. È evidente che la disposizione normativa, quindi, non è limitata agli animali prelevati nel loro ambiente naturale. Dal punto di vista sanitario occorre osservare che di rischio di zoonosi è presente anche negli allevamenti, anzi la promiscuità e lo stress cui sono sottoposti animali selvatici ed esotici in cattività sono fattori che possono aumentare il rischio di focolai. Si propone dunque che i divieti di cui all'articolo 3 comma 1 si estendano agli animali selvatici, esotici e loro ibridi animali nati e allevati in cattività.

**Aggiungere al termine del comma 1: "Tale divieto si applica anche agli animali delle specie selvatiche o esotiche nati o allevati in cattività".**

---

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

### **ARTICOLO 3 comma 2 lettera g) - Proposta di Osservazione**

È importante escludere i limiti dei divieti ai ripopolamenti per attività venatoria che hanno un grave impatto sulla biodiversità nonché sulla trasmissibilità di zoonosi.

**Dopo ‘ripopolamento’ aggiungere ‘esclusivamente per finalità di conservazione della specie’**

---

### **ARTICOLO 4 - Proposta di Osservazione**

*Il divieto riguarda di cui all’articolo 14 lettera q) della Legge n. 53 del 2021 riguarda sia la fauna selvatica sia quella esotica è necessario dunque specificare che le disposizioni di cui al presente comma si applichino anche alla fauna esotica.*

**Dopo “selvatici” aggiungere “ed esotici”.**

---

### **ARTICOLO 4 comma 2 – Proposta di Condizione**

A proposito del positivo atto richiamato dall’articolo, al termine aggiungere: **“nonché le modalità e le tempistiche per l’aggiornamento dello stesso.”**

---

### **ARTICOLO 4 comma 3 - Proposta di Osservazione**

Ratio: escludere i limiti dei divieti ai ripopolamenti per attività venatoria che hanno un grave impatto sulla biodiversità nonché sulla trasmissibilità di zoonosi.

**Dopo ‘ripopolamento’ aggiungere ‘esclusivamente per finalità di conservazione’**

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

---

## **ARTICOLO 4 comma 3 lettera g) - Proposta di Condizione**

Per non sfavorire le attività di custodia degli animali sequestrati o confiscati è necessario comprendere fra i rifugi di cui alla lettera g) anche le collezioni faunistiche diverse dai giardini zoologici così come previsto dal Ministero della Salute all'art. 2 comma 2 lettera b) punto 3 e lettera d) n. 3 del DM 31 dicembre 2021 - *Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali per lo svolgimento delle attività di reinserimento e reintroduzione degli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati per fini scientifici.*

### **Inserire il seguente punto 5):**

***5) collezioni faunistiche diverse dai giardini zoologici, che senza fine commerciale, possono detenere determinate specie esotiche, selvatiche o da reddito derivanti da sequestri, confische o salvataggi di animali nel rispetto della normativa di settore e che possono essere qualificate anche come stabilimenti riconosciuti con status «confinato» ai sensi dell'art. 95 del regolamento (UE) 2016/429 e successive modificazioni ed integrazioni.***

---

## **ARTICOLO 4 comma 5 - Proposta di Condizione**

Al fine del mantenimento delle condizioni che hanno portato alla concessione dell'autorizzazione è importante che il mantenimento di tali condizioni sia monitorato nel tempo.

**Si propone di aggiungere dopo “prima dell’acquisizione di nuove specie o esemplari” le parole “e comunque ogni 5 anni.”**

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

## ARTICOLO 5 comma 1 - Proposta di Condizione

Al termine aggiungere: **“Tale Decreto definisce le modalità e le tempistiche per l’aggiornamento dello stesso.”**

---

## ARTICOLO 6 comma 1 - Proposte di Osservazioni

### **-Al titolo ‘dopo selvatica’ aggiungere ‘esotica’**

È infatti importante impedire l’ulteriore acquisizione di animali anche nell’anno successivo all’entrata in vigore della presente disciplina.

Inoltre anche per gli animali appartenenti alle specie selvatiche esotiche di cui all’articolo 3, comma 1, non incluse nel decreto di cui all’articolo 5, che si trovano già nel possesso di privati/stabilimenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta fondamentale garantire la piena tracciabilità ed il divieto di riproduzione tanto più in vista del divieto generale di detenzione e commercializzazione imposto con il presente decreto, che potrebbe favorire pratiche di illecita circolazione/cessione degli esemplari.

**-Comma 1: Sostituire “entro un anno dall’entrata in vigore del decreto di cui al medesimo articolo 5” con “precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.**

**-Sostituire:** *“purché il detentore adotti misure idonee a garantire l’impossibilità di riproduzione e di fuga degli esemplari e gli stessi siano mantenuti in condizioni tali da garantirne il benessere” con “**osservando il divieto di riproduzione e adottando misure idonee a garantire l’impossibilità di fuga nonché il benessere degli stessi**”.*

---

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

## **ARTICOLO 6 comma 2, lettera c) - Proposta di Osservazioni**

Per quanto concerne questa tipologia di stabilimento (ovverosia mostre faunistiche permanenti, nonché le esibizioni di cui al comma 35, articolo 2 del Regolamento 2035/2019, tra cui rientrano i circhi), si ritiene opportuno escludere la possibilità che possa ricorrersi ad un'integrazione della originaria autorizzazione alla detenzione di animali. Pertanto, pur incoraggiando la denuncia della detenzione degli animali appartenenti alla categoria considerata già alla data dell'entrata in vigore del presente decreto alla Prefettura territorialmente competente, appare opportuno scongiurare che questa nuova denuncia possa favorire l'integrazione di autorizzazioni già rilasciate, consentendo la detenzione di un numero ancora maggiore di animali.

***-Dopo “gli stabilimenti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera d): alla Prefettura-UTG territorialmente competente ai fini del rilascio” eliminare la voce “o dell’integrazione”.***

***-Nello stesso periodo sostituire la voce “comma 2” con “comma 3”.***

---

## **ARTICOLO 6 Comma 3 - Proposta di Osservazione**

Anche per quanto riguarda gli animali di specie selvatiche (anche nati e allevati in cattività, compresi nell'elenco allegato al decreto di cui all'articolo 4, comma 2, e non inclusi nell'Allegato A del Decreto del Ministro dell'ambiente adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59) detenuti da soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 dello stesso articolo - benché non rientranti all'interno del divieto ex art. 3 - risulta opportuno garantire il divieto di riproduzione o quantomeno un limite alla riproduzione per perseguire più pienamente la ratio sottesa al presente decreto. Laddove i privati/strutture ospitanti non si rivelino in grado di gestire

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

tali animali, è previsto inoltre un meccanismo volto a garantirne la collocazione presso idonee strutture.

**All'ultimo periodo, sostituire:** *“e misure per garantire l'impossibilità di riproduzione e la fuga degli animali.” con “e osservato il divieto di riproduzione di tali animali”.*

---

## **ARTICOLO 7 comma 1 - Proposta di Condizione**

Secondo la disposizione dell'articolo 7 comma 1 i detentori di scorte commerciali di animali di specie selvatiche ed esotiche prelevate in natura rientranti nella lista delle specie delle quali è vietata l'importazione, la commercializzazione e la vendita, ma acquisiti a qualsiasi titolo entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzati a tenerli e a commercializzarli. Ciò può comportare una notevole introduzione di animali che comportano rischi per la salute, la biodiversità. Inoltre, non essendoci un limite temporale entro il quale il commercio e la detenzione di tali animali debba terminare, le vendite potrebbero andare avanti per anni.

**Sostituire “entro un anno dall'entrata” con “nell'anno precedente all'entrata”. Al termine aggiungere “entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore del presente Decreto Legislativo”**

---

## **ARTICOLO 9 - Proposte di Condizioni**

### **Articolo 9 comma 3**

**-Dopo “di cui al comma 1” aggiungere “è obbligatoria ed è”**

*Ratio: in considerazione della necessità di acquisire nozioni circa la gestione degli animali è fondamentale che la formazione sia obbligatoria.*

sede nazionale

viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325

f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

Ai sensi dell'articolo 9, si prevede che con Decreto del Ministero della Salute siano definite, con apposito manuale operativo, le modalità di formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia. Tuttavia, appare opportuno proporre alcune integrazioni che garantiscano che il manuale operativo prenda forma a partire da questi elementi basilari della formazione.

**-Proponiamo di aggiungere un comma 4: “Al termine del corso è previsto un esame finale superato il quale è rilasciato un attestato necessario all’esercizio dell’attività”.**

---

## **Articolo 11 – Proposte di Condizioni**

In Italia le modalità di vendita di animali non sono sufficientemente regolamentate come lo sono invece in altri Paesi europei. Una criticità avvertita dal Parlamento che con l'articolo 14 lettera q) della legge n. 53 del 2021 ha dato mandato al Governo di “prevedere ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace.”. In conseguenza di ciò il presente articolo non deve prendere in considerazione solo il commercio online.

In merito alla vendita a distanza in molti casi non vi è sufficiente garanzia sulla provenienza dei cuccioli, sull'identità precisa del venditore e sulle caratteristiche dell'animale come, per esempio, l'età e il relativo stato di salute. La vendita on-line è, inoltre, spesso il canale utilizzato dai trafficanti di cuccioli come accertato in indagini di Polizia e cristallizzato da sentenze di condanna.

Per questi motivi non è sufficiente inserire l'identificativo dell'animale o peggio mostrarlo su richiesta delle autorità competenti così come previsto dall'articolo 11. Anche inserire in alternativa all'identificativo dell'animale quello della fattrice è una misura che non ci trova concordi in quanto non fornisce

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale





DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

la garanzia che quel determinato cucciolo sia figlio di quella determinata fattrice.

Al fine di tracciare l'identità dell'animale e garantire la serietà del commerciante gli annunci devono contenere oltre all'identificativo dell'animale anche il numero dell'autorizzazione dell'attività, la provenienza dell'animale, la sua data di nascita e l'identificativo di entrambi i genitori. Una simile regolamentazione avviene già in Francia, Belgio e Catalogna.

Inoltre, per la legislazione italiana la vendita di cani e gatti proposti come "di razza", senza che questa qualità sia attestata dal pedigree, è vietata dal Decreto Legislativo n. 529 del 30 dicembre 1992. Il citato decreto, salvo che il fatto costituisca reato, punisce chiunque commercializza cani e gatti come di razza ma in realtà non lo sono con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000.

Per evitare vendite illecite e per fornire una informazione corretta all'acquirente è necessario che l'annuncio riporti anche l'informazione "di razza" o "non di razza".

Osserviamo anche che non tutte le vendite sono effettuate con modalità elettroniche ed è dunque necessario specificare che il certificato che attesta la condizione sanitaria dell'animale sia sempre consegnato all'acquirente assieme all'animale stesso.

Sul tema del commercio di animali sono d'obbligo ulteriori considerazioni che riguardano il loro benessere.

Consapevoli di ciò, ben 12 Stati membri vietano la vendita di cani e gatti nei mercati e 8 la vietano nei negozi di animali. Tra questi il Austria, Belgio, Croazia e recentemente la Francia ad esempio.

### **Proponiamo dunque le seguenti modifiche:**

**-1) eliminare nel titolo "a distanza".**

**-2) al comma 1 dopo "lettere a), b) e c)", "eliminare le parole "vendita o" dopo "l'identificativo dell'animale eliminare" eliminare "o della fattrice in caso di cuccioli non ancora sottoposti agli obblighi di legge," dopo "di legge, nell'annuncio stesso" eliminare "o**

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

**comunque lo deve rendere sempre disponibile su richiesta delle autorità competenti.”**

**-e aggiungere “Nel caso di vendita l’annuncio dovrà contenere anche il numero di registrazione dell’attività, la provenienza dell’animale, la sua data di nascita e l’identificativo di entrambi i genitori, nonché la dicitura “di razza” per gli animali registrati in un libro genealogico riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e “non di razza” negli altri casi.”**

**-Sostituire “I suddetti animali” con “Gli animali venuti a distanza e non”**

**-Dopo il comma 1 i commi 2 e 3 aggiungere i seguenti commi:**

**Comma 2**

**È vietata la vendita degli animali da compagnia negli esercizi commerciali.**

**Comma 3**

**Sono vietate le attività ambulanti e occasionali inerenti alla vendita diretta o indiretta di animali.**

---

## **ARTICOLO 12 comma 5 - Proposta di Condizione**

**Proponiamo di aggiungere dopo “legge 20 luglio 2004”, “e dal presente Decreto Legislativo”**

---

## **ARTICOLO 13 comma 1 - Proposta di Condizione**

*sede nazionale*  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

*LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale*



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

Le previsioni vanno messe in coerenza con quelle del precedente articolo 12 comprendendo esplicitamente anche gli stabilimenti afferenti ad associazioni ed enti.

-Aggiungere la seguente lettera: **f) stabilimenti registrati o riconosciuti in BDN afferenti ad associazioni ed enti di cui al precedente articolo 12.**

-Conseguentemente è necessario procedere ad adattare anche la previsione del successivo comma 3, prevedendo che:  
Dopo **“gli esemplari sono destinati a uno dei rifugi di cui alle lettere a), b), c) ed e)”** sia aggiunta **“e f)”**.

---

#### **ARTICOLO 14 comma 2 - Proposta di Osservazione**

In ambito sanzionatorio, alla luce delle modifiche già proposte, appare fondamentale prevedere sanzioni anche per la violazione dell'obbligo di formazione e riproduzione.

**Pertanto, si propongono le seguenti integrazioni:**

##### **Comma 2:**

-Aggiungere l'incipit: **‘Fermo restando quanto previsto dalla Legge 20 luglio 2004, n.189’**

-La frase **‘con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro ventimila a euro trecentomila’** è sostituita da **‘con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a trecentomila’**.

-**Oppure mantenendo la contravvenzione:**

Dopo **‘sei mesi’** la lettera **‘o’** è sostituita con la lettera **‘e’**

---

sede nazionale

viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325

f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

## **ARTICOLO 14 comma 5 - Proposta di Condizione**

In considerazione dell'importanza di rendere obbligatoria la formazione si devono prevedere sanzioni per chi non partecipa ai corsi.

**Si propone pertanto di aggiungere dopo le parole “disposizioni di cui all’articolo” le parole “9 comma 3 e).**

**Aggiungere il seguente comma 6:**

***“6. Chiunque contravviene agli obblighi di formazione di cui all’articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa da euro mille a euro cinquemila e contestuale revoca dell’autorizzazione”.***

**Aggiungere il seguente comma 7:**

***“7. In caso di violazione degli specifici divieti di riproduzione degli animali è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro diecimila ed è sempre disposta la confisca degli esemplari”.***

---

## **ARTICOLO 15 – Proposta di Condizione**

La biodiversità è oggi oggetto di diretta protezione costituzionale con la riforma di cui all’articolo 9, nonché la Direttiva 2008/99/CE art 3 comma 1 lettera f chiede diretta protezione per i crimini contro le specie protette, come del resto richiesto dall’art 14 lettera q della legge delega n.53-2021 si segnala che l'attuale articolo 727 bis c.p. comma 1 prevede delle deroghe alla sua applicazione che rendono di difficile applicazione la norma, se non impossibile, giacchè per la magistratura è in pratica impossibile definire in maniera chiara e tassativa la ‘quantità trascurabile e impatto trascurabile’ per cui la norma è di fatto inapplicata. Le sanzioni sono inoltre del tutto irrisorie in quanto addirittura obblazionabili vista la sanzione pecuniaria disgiunta a

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

differenza di quanto proposto per il secondo comma introdotto dal presente Decreto Legislativo.

La proposta dell'art. 727 bis prevede come sanzione l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro. Tale pena in alcuni casi risulta inferiore a quella prevista dall'art. 30 let. L della legge 157/92 relative al commercio di specie particolarmente protette, incluse quelle elencate nel dpr 357/97, una sanzione raddoppiata rispetto a quella editale pari all'arresto da quattro a 12 mesi o l'ammenda da euro 1032,00 a euro 4130,00. Quindi di fatto vi è una diminuzione della pena. Proponiamo di cambiare la proposta di modifica in questo modo:

- **“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui agli articoli 8, comma 2, incluse le specie allevate, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da quattro a dodici mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro”.**

-**Si propone di abrogare la frase al comma 1 dell'art 727 bis c.p. ‘salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie’**

-La sanzione attualmente prevista dall'articolo 727 bis risulta inadeguata a contrastare opportunamente l'offesa alla fauna selvatica punita. **Proponiamo di modificare l'attuale sanzione con “l'arresto da quattro a dodici mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.”.**

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale

---

## ARTICOLO 16 comma 1 - Proposta di Osservazione



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

La previsione di cui alla lettera c) è tecnicamente errata poiché il Decreto Legislativo interviene sugli animali selvatici ed esotici mentre il richiamato DM, a tutela degli animali oggetto di sequestri o confisca per maltrattamenti previsti dal Codice penale, interviene su tutte le specie animali.

## **Eliminare la lettera c)**

---

### **Proposta di Osservazione**

Si propone infine l'inserimento di un nuovo articolo volto a perseguire la condotta di traffico di specie protette:

#### ***ART 16 -bis (Traffico di specie protette) Misure connesse alle attività illecite riguardanti animali appartenenti alla fauna protetta***

##### **Comma 1**

Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale, ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie di fauna protetta, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 30.000 a 90.000 euro.

##### **Comma 2**

La pena è aumentata della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici. La pena è diminuita della metà per coloro che, pur senza avervi partecipato, con condotta apologetica diffondono i fatti criminosi mediante sistemi informatici

##### **Comma 3**

Ai fini di cui al primo comma per specie di fauna protetta si intendono quelle elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni; nell'allegato I della Direttiva 2009/ 147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009; nell'allegato IV, lettera a), della Direttiva

sede nazionale

viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

92/43/ CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modificazioni; nell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 08.09.1997, nonché tutte le specie sottoposte a particolari misure di tutela di disposizioni nazionali, dell'Unione europea o internazionali. Se il fatto è commesso per colpa, la pena prevista dal primo comma è diminuita da un terzo alla metà.

#### **Comma 4**

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 c.p.p. per i delitti previsti dal primo comma, o di messa alla prova ai sensi dell'art. 168 -bis c.p. o di tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 -bis c.p. è sempre ordinata la confisca dell'animale, e dei suoi cuccioli anche se nati nel corso del procedimento e l'interdizione alla detenzione di animali familiari e la responsabilità per la loro gestione è in capo al Ministero della Salute di concerto con il Ministero della transizione ecologica. È, altresì, disposta la sospensione da un mese a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o ludici di animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività.

In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

#### **Comma 5**

Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito alla estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per i delitti dal primo comma ed ove si sia proceduto alla confisca o ad affidamento definitivo degli animali, il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde efficacia.

#### **Comma 6**

I costi per la custodia giudiziaria degli esemplari vivi in sequestro e per la confisca conseguente ai reati di cui al primo comma sono posti a carico dell'autore del reato e del proprietario dell'animale, in caso di insolvenza al Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministero della Salute che potrà rivalersi su di essi.

#### **Comma 7**

sede nazionale  
viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325  
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale



DALLA PARTE  
DEGLI ANIMALI

In caso di sequestro e confisca di animale per violazione della presente legge, i Ministeri di cui al comma 4 dispongono la destinazione degli esemplari nel seguente ordine di priorità:

a) centro di cui al comma 755 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

b) affidamento a strutture pubbliche o private, anche estere che diano adeguate garanzie di tutela degli animali coinvolti o ad associazioni di protezione animale individuate ai sensi della Legge 20 luglio 2004, n.189. In caso di affido a strutture estere sono esclusi quegli Stati che non abbiano un quadro normativo a tutela degli animali analogo a quello nazionale.

### **Comma 8**

Sono abrogate le disposizioni normative in contrasto con il presente articolo.

*sede nazionale*

viale regina margherita, 177  
00198 roma

t +39 06 44 61 325

f +39 06 44 61 326

info@lav.it

**LAV.IT**

*LAV è riconosciuta  
organizzazione non lucrativa  
di utilità Sociale  
ed Ente Morale*